



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 13 del 18/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZI TECNICI - SERVIZI AMBIENTALI		
SERVIZIO/UFFICIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		
DETERMINAZIONE N°	51	Data numerazione	15/01/2026
Oggetto:	Lavori di "Sostituzione recinzione e illuminazione esterna presso scuola secondaria Sabin Milano 2" - CUP B92B25000250004 - rettifica determina n. 1523/2025 - precisazione dichiarazione subappalto, Capitolato Speciale d'Appalto - modifica schema di contratto		

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1523 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge e della quale si intendono richiamati l'iter procedurale e documentale descritto e tutte le motivazioni ivi espresse, con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali nonché RUP:

- ha indetto una procedura a evidenza pubblica, da esperire tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A di Regione Lombardia, per selezionare l'operatore economico al quale affidare l'appalto in oggetto, con applicazione del criterio del minor prezzo;
- ha approvato, a tal fine, la documentazione di *lex specialis* (bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati, il capitolato speciale d'appalto nonché lo schema di contratto, agli atti);

ACCERTATO che nel **Capitolato Speciale d'Appalto**, art. 2, è indicato quanto segue: "[...] qualora l'operatore economico partecipante non possenga le qualificazioni SOA né dimostri ai sensi dell'art. 28 cit. la capacità tecnico-professionale, dovrà dichiarare il ricorso al subappalto sia per le lavorazioni scorporabili sia per le lavorazioni accorpate alla categoria prevalente".

RITENUTO che l'inciso sopra citato "sia per le lavorazioni accorpate alla categoria prevalente" sia un refuso e che il capoverso debba essere sostituito richiamando quanto previsto nel disciplinare di gara del seguente tenore letterale: "Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OS24) per l'importo complessivo dei lavori (Classifica I) e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili.

Le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi di opere a qualificazione necessaria). In tal caso, il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quale condizione indefettibile, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare.

Per le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 trova applicazione l'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

ACCERTATO altresì che nella decisione a contrarre di cui alla sopracitata **determinazione n. 1523/2025**, è indicato che: "nel caso in cui la prima migliore offerta risulti o appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si



procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute normalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili";

RITENUTO opportuno rettificare la citata determinazione n. 1523/2025, stralciando - in quanto fuorviante - il periodo "*nel caso in cui la prima migliore offerta risulti o appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute normalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili";*

RITENUTO altresì di modificare lo "**Schema di contratto**" in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, approvando il documento agli atti;

TENUTO CONTO altresì che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Anna Paola De Lotto, Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali;
- ai sensi dell'art 5 della Legge n. 241/1990 i Responsabili del Procedimento sono individuati come segue: per la parte tecnica il Funzionario Arch. Antonella Riggio; per la parte amministrativa la Specialista Rossana Isabella Emanuel, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta comunale n. 176 del 18/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - Parte Finanziaria";

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, di:



1. stralciare il periodo citato in premessa di cui "Capitolato Speciale d'Appalto", art. 2, sostituendolo con quanto previsto nel disciplinare di gara del seguente tenore letterale: *"Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OS24) per l'importo complessivo dei lavori (Classifica I) e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili.*
Le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi di opere a qualificazione necessaria). In tal caso, il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quale condizione indefettibile, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare.
Per le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 trova applicazione l'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023";
2. rettificare la determinazione n. 1523/2025, stralciando il periodo *"nel caso in cui la prima migliore offerta risulti o appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute normalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili";*
3. di modificare il documento "Schema di contratto" in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, approvando il documento agli atti;
4. di confermare ogni altra disposizione;
5. ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE





DIREZIONE PROGRAMMAZIONE DIGITALIZZAZIONE - POLITICHE SOCIALI
Servizio finanziario - organismi partecipati

PARERE CONTABILE

Verificato che il provvedimento in oggetto non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si attesta che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.